



Decisione/0454/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0502/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0502/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società A.S.D. Sporting Scandiano (922636) contro la società A.C. Reggiana 1919 Srl (949637) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Barbieri Fabio (3522845).

In data 27 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. SPORTING SCANDIANO ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C. REGGIANA 1919 Srl., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Fabio Barbieri (matricola 3522845).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il Vincolo Biennale Giovane di Serie, è stato effettuato in data 20 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27 ottobre 2025.

All'udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.C. REGGIANA 1919 Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Fabio Barbieri nella misura di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), in favore della società A.S.D. SPORTING SCANDIANO.



L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai